

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446/97 ha previsto la possibilità per i Comuni di escludere sul proprio territorio l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, di cui agli artt. da 38 a 57 del Decreto Legislativo 507/1993, accordando la facoltà di sostituire la citata entrata con l'istituzione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP);

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97 il Comune di Cuneo ha adottato il Regolamento COSAP con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 20/12/2000 (modificato successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/02/2001, n. 46 del 21/03/2006 e n. 12 del 31/01/2007) istituendo, con decorrenza 1° gennaio 2001, il “Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”;

Vista la Delibera di Giunta n. 237 del 11/11/2008 con la quale veniva affidato ad un gruppo di lavoro la fase di indagine storica del tessuto urbano di Via Roma finalizzato alla predisposizione di un progetto di riqualificazione del centro storico.

Dato atto che è intenzione dell'Amministrazione incentivare i soggetti che aderiranno a tale progetto concedendo l'esenzione dal Canone Occupazione Suolo Pubblico sui cantieri autorizzati per l'esecuzione dei lavori per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli stessi.

Tutto ciò premesso si rende necessario modificare il Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, apportandovi le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) **ARTICOLO 28 - “ESENZIONI DAL CANONE”**

Inserimento della lettera dd comma 1 relativa all'esenzione dei cantieri autorizzati con convenzione inseriti nel progetto di riqualificazione urbana;

2) **ARTICOLO 32 - “PENALE, INDENNITA', SANZIONI”**

Inserimento di penali e sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nella convenzione sottoscritta;

Considerato che ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000, così come sostituito dall'art. 27 L. 448/2001, le modifiche regolamentari relative alle entrate degli enti locali, effettuate entro la data fissata per legge per l'approvazione del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio suddetto;

Visto l'art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte espresso dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti in aula	n. 34
Non partecipano alla votazione	n. 2 Falco Silvio e Bertone Marco
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 32
Astenuti	n. 2 Malvolti Piercarlo (UDC); Terzano Maurizio (CUNEO PER CUNEO)
Votanti	n. 30
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 0

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le modifiche degli articoli 28 – 32 del Regolamento “Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche” così come riportati nell'allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il Regolamento “Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”, così come modificato, allegato alla presente deliberazione e depositato agli atti del Comune;
- 3) di dare atto che la funzionalità operativa delle modifiche al Regolamento “Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche” decorre dal 1° gennaio 2009;
- 4) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

\*\*\*\*\*

Articolo 28 - **Esenzioni dal Canone**

1. Sono esenti dal Canone:  
[...]
  - aa. Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Cuneo.
  - bb. Manifestazioni sportive dilettantistiche, culturali o ricreative in cui sia esclusa ogni finalità pubblicitaria e promozionale di carattere commerciale.
  - cc. Nel caso di gestione diretta dell'occupazione da parte del Comune.
  - dd. Occupazioni con cantieri autorizzati, a seguito di convenzione sottoscritta, per interventi su edifici inseriti all'interno di progetti di riqualificazione urbana.**
2. Le esenzioni di cui al comma 1, lettere **s.**, **t.** ed **u.**, non sono comunque concedibili per le porzioni di superficie adibite ad attività di qualsivoglia natura economico commerciale o pubblicitaria svolta da terzi in esercizio di impresa.

Articolo 32 – **Penale, indennità, sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale o tardivo versamento del Canone o di una sua rata si applica una penale pari al 30 per cento del Canone dovuto o restante Canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive, ivi comprese quelle che, di fatto, si protraggono oltre la scadenza del periodo consentito originariamente, si applica un'indennità pari al Canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per tutte le occupazioni abusive, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma 2, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. **Per le occupazioni individuate dalla lettera dd del comma 1 dell'art. 28 il mancato rispetto del termine per l'esecuzione dei lavori stabilito nella convenzione, comporta l'applicazione di un'indennità pari al canone dovuto per l'intero periodo di occupazione oltre una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento della stessa indennità.**
5. Sull'ammontare del Canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno calcolati gli interessi legali da computarsi in ragione di giorno.
6. Nel caso che il concessionario o comunque il soggetto interessato al Canone ometta di presentarsi o di rispondere alle richieste di chiarimenti di cui all'articolo 11, lettere j) e l), del presente Regolamento, potrà essere assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.